

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1066

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati CERVONE e PENNACCHINI

Presentata il 20 febbraio 1969

Uso obbligatorio di un casco protettivo per i conducenti e i trasportati su ciclomotori, motoveicoli e biciclette

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Uno dei problemi che più di frequente si pongono all'attenzione del pubblico è quello delle conseguenze dannose, e spesso mortali, cui vanno soggetti i motociclisti che sono coinvolti in incidenti stradali.

Le particolarità tecniche del mezzo e la dinamica degli incidenti evidenziano infatti e rendono molteplici i casi di trauma cranici, dovuti alla caduta che, nel caso di motociclette, consegue necessariamente ad ogni incidente.

E se si considera che l'uso di tale mezzo, per ragioni di carattere economico e sociale, è particolarmente diffuso nel nostro paese (circa 8 milioni), si vede come il problema di evitare tali conseguenze attraverso la predisposizione di idonee misure di salvaguardia, sia particolarmente urgente e necessario di una regolamentazione.

Riteniamo che l'obbligatorietà dell'uso di un casco protettivo limiterebbe notevolmente le conseguenze dannose delle cadute che così frequentemente si verificano.

In tal senso è dato rinvenire delle disposizioni anche in altre legislazioni di importanti paesi: in Francia l'uso del casco è obbligatorio per i conducenti di motociclette, motoleggere, *motoscooter*, biciclette con mo-

tore ausiliario, nonché per i passeggeri (anche se su *sydecar*); in Inghilterra l'obbligatorietà dell'uso è limitata ai conducenti di motociclette e motoleggere; negli Stati Uniti per tutti i motocicli.

Con la presente proposta di legge intendiamo che venga stabilita anche in Italia l'obbligatorietà del casco protettivo per coloro che, come piloti o come passeggeri, usano tale tipo di mezzo.

Ciò, a nostro avviso, importerà una grandissima diminuzione di lesioni craniche in tutte le ipotesi di incidente stradale in cui sono coinvolti tali automezzi, soprattutto in quei casi nei quali il conducente o il passeggero viene sbalzato dal seggiolino e, descrivendo la nota parabola, cade con la testa in giù; dinamica questa che si riscontra nella maggior parte degli urti e, anche se meno frequentemente, in casi di frenata brusca.

Le caratteristiche del casco dovranno poi essere determinate con apposito decreto: tali mezzi di difesa cioè dovranno essere del tipo omologato.

Ci onoriamo pertanto di presentare la presente proposta di legge con la speranza che su di essa converga il vostro consenso.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

I conducenti ed i trasportati su ciclomotori, su motoveicoli senza cabina di protezione e su biciclette con motore ausiliario devono usare, sia in città che su strade extraurbane, un casco protettivo.

ART. 2.

Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dei lavori pubblici determinerà con proprio decreto le caratteristiche di detto casco protettivo.